

Determinazione riguardante la progressione di remunerazione per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2007, ha approvato una determinazione in materia di sostentamento del clero, concernente l'attribuzione di tre punti anche al settimo scatto di anzianità, che spetta al raggiungimento del trentacinquesimo anno di servizio ministeriale.

La decisione intende compensare il ritardo con il quale, rispetto al passato, i sacerdoti divengono titolari della pensione del Fondo Clero IN-PS, a seguito dell'innalzamento dell'età pensionabile da 65 a 68 anni (con la sola eccezione dei sacerdoti che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, hanno maturato quarant'anni di contribuzione) introdotto dalla legge finanziaria per l'anno 2000.

La determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Decreto di promulgazione

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 250/07

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2007, ha esaminato e approvato una determinazione concernente la progressione della remunerazione del clero per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità all'art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la determinazione nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 29 marzo 2007

✠ ANGELO BAGNASCO
Presidente

✠ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTO l'articolo 2, §§ 1, 2 e 3, e l'articolo 6 della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- RAVVISATA l'opportunità di riconsiderare la determinazione assunta dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-27 settembre 2001,

approva
la seguente determinazione

1. Alle ultime due progressioni remunerative quinquennali, di cui all'articolo 2, § 2, lettera b) della delibera CEI n. 58, sono attribuiti tre punti.
2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2008.